



VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 14 Aprile 2023.

Il giorno Venerdì 14 Aprile 2023, presso la sede della "Società Filarmonica Pietro Mascagni" di Foiano della Chiana Via Solferino, 5, C.F. 80013770518, alle ore 21:15 in **seconda** convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto;
- 2) Approvazione nuovo Regolamento Interno;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti in proprio n. 23 Soci

Sono presenti per delega n. 20 Soci,

Totale presenti in proprio o per delega n. 43 Soci.

Quorum Assemblea Straordinaria Seconda Convocazione n. 37 Soci

Presiede la riunione la sig.ra Chinoli Sara, verbalizza il sig. Scapecchi Carlo

Il Presidente, constatato il raggiungimento del quorum richiesto, apre la seduta alle ore 21:15.

1.2) Dopo breve introduzione il Presidente passa la parola al segretario che espone le modifiche necessarie da effettuare allo Statuto affinché possa avvenire l'iscrizione al RUNTS della Associazione ed i conseguenti aggiornamenti al Regolamento Interno.

Prende la parola Bernini che afferma la necessaria approvazione del nuovo Statuto in coerenza con la nuova legge. Non essendoci nessun altro intervento il Presidente apre la votazione per alzata di mano proclamando l'approvazione delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento Interno con i seguenti risultati:

Presenti: in proprio	n. 23
per delega	n. 20
Totale presenti	n. 43
Votanti	n. 43
Favorevoli	n. 43
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

Si allega elenco dei presenti all'odierna Assemblea Straordinaria.

Null'altro essendoci da deliberare alle ore 22:15 viene chiusa la seduta.

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 15 MAG. 2023
 N. 823 Vol. Serie 3
 Euro ESCHITE

L'ADDITTO
Paola Iozzeroni



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 15 MAG. 2023
N. 823 Vol. Serie 3
Euro ESCHIRE

L'ADDETTO
Paola Luperoni

Statuto

“Società Filarmonica Pietro Mascagni - APS”

PREMESSA

L'associazione denominata “Società Filarmonica Pietro Mascagni”, è stata fondata nell'anno 1796 con la denominazione di “Società Armonica Foianese” ed ha assunto l'attuale denominazione intorno all'anno 1917.

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita in Foiano della Chiana (Ar), nel rispetto del d.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) - Ente del Terzo Settore (ETS) - denominata: “**Società Filarmonica Pietro Mascagni-APS**” o “Filarmonica P. Mascagni – APS” in forma abbreviata, (in seguito anche Associazione o Società) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo “APS” ancorché inserito nella denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico previa iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede in Foiano della Chiana (Ar).

Articolo 2 – Efficacia ed interpretazione dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 3 – Finalità e attività

L'associazione ha scopi musicali e culturali fra i quali stimolare ed educare tutti i cittadini, ed in particolare i giovani, all'amore per la musica, alla disciplina, all'educazione dei sentimenti, alla concordia ed al senso di civiltà di tutta la collettività mediante l'istruzione e la preparazione di un Corpo Musicale, ponendo la Società stessa al di sopra ed al di fuori di ogni posizione politica, religiosa e/o di parte, prevalendo l'interesse dell'Associazione sull'interesse e le idee personali degli Associati.

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 ed è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione può collaborare con altre associazioni al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 4 – Attività di interesse generale

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 ai punti qui riportati:

d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Promozione e diffusione della cultura musicale;
 - Sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
 - Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica di strumenti bandistici e più in generale di tutti gli strumenti musicali e di attività vocali;
 - Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
 - Promozione dello studio e della tutela di antichi spartiti e partiture musicali;
 - Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di concerti, manifestazioni, raduni e rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
 - Incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
 - Realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
 - Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
 - Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 5 – Ammissione alla Associazione

Compongono l'Associazione le persone fisiche e/o le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti, del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La domanda dell'aspirante associato minore di età dovrà essere avanzata e firmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nei Libri dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'eventuale quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Articolo 6 - Componenti della Associazione

L'Associazione si compone di Associati che si distinguono in:

- Onorari
- Ordinari
- del Settore Giovanile

Articolo 7 - Associati onorari

Sono Associati onorari:

- a) coloro che hanno ricoperto onoratamente la carica di Presidente della Società e che non ne fanno più parte per ragioni non dipendenti dalla loro volontà;
- b) coloro che hanno attivamente e onoratamente partecipato all'attività della Associazione e che non ne fanno più parte per ragioni non dipendenti dalla loro volontà;
- c) coloro che dimostrano attaccamento all'Associazione;
- d) coloro che, con atti filantropici, la beneficiano con speciali elargizioni in natura e/o denaro.

Gli Associati onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Associati Ordinari

Sono Associati Ordinari tutti i musicanti che svolgono l'attività artistica e tutti gli allievi maggiorenni o minorenni che accedono alle formazioni "Marching Band" e "Concert Band".

Articolo 9 - Associati del Settore Giovanile

Tutti gli allievi della Scuola di Musica, non ancora Associati Ordinari, sono Associati e costituiscono il Settore Giovanile.

Articolo 10 - Presidente Onorario

E' Presidente Onorario della Società il Sindaco pro-tempore del Comune di Foiano della Chiana che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 10 bis - Amici della Filarmonica

Sono Amici della Filarmonica coloro che la sostengono con modiche erogazioni liberali.

Articolo 11 - Volontari e attività di volontariato

Il Volontario svolge la propria attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La figura di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Non si considera Volontario colui che coadiuva occasionalmente gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione in conformità alle disposizioni di legge. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, devono essere iscritti in un apposito registro, fra i libri sociali.

Articolo 12 - Assicurazione obbligatoria

Tutti i componenti della Associazione che partecipano attivamente alle attività della stessa come volontari devono essere assicurati.

I Volontari che svolgono la loro attività a favore dell'Associazione, o suo tramite, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13 - Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 26;

- Esaminare i libri contabili;
- Votare in Assemblea.
- Partecipare alle attività dell'associazione
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate

Tutti i componenti dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno;
- versare, ove prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione ed alla realizzazione delle attività sociali;
- avere la massima cura delle dotazioni fornite dalla Associazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, strumenti, divisa, parti musicali; eventuali guasti e/o danni subiti dalle dotazioni ricevute a causa di colpevolezza, trascuratezza e/o negligenza, valutata dal Consiglio Direttivo, saranno a carico dei fruitori;
- indossare la divisa della banda durante i servizi, salvo eccezioni;
- avere un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone che fanno parte a qualsiasi titolo dell'Associazione;
- rispettare ed uniformarsi alle decisioni prese dalle funzioni preposte alla gestione ed alla amministrazione dell'Associazione.

Articolo 14 – Perdita della qualifica di Socio dell'Associazione

La qualifica di Socio dell'Associazione si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione motivata di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'escluso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. L'assemblea deciderà con voto segreto dopo aver ascoltato le sue controdeduzioni.

Rientra tra i casi di esclusione il mancato versamento, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, della quota sociale, se prevista.

Articolo 15 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo
- Organo di controllo nei casi previsti dalla legge

Articolo 16 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano.

È composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista, e come meglio definito dagli articoli del presente statuto.

Ciascun Associato, divenuto tale da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può assumere un massimo di n. 3 (tre) deleghe.

E' possibile intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica previa verifica dell'identità dell'Associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso apposto presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione può avvenire alternativamente o congiuntamente a mezzo di lettera, fax, e-mail spedite al recapito risultante dai Libri Sociali di cui all'art. 24, o altro mezzo tecnologico di comunicazione.

L'Assemblea Generale è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le votazioni avverranno con voto palese salvo quelle riguardanti le persone che saranno con voto segreto.

L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e lo scioglimento trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 17 – Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea:

- Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo scegliendo gli amministratori fra i componenti dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli Associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento interno;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento della Associazione;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 18 – Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 19 – Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere tenuta in prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto e il voto della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati e il voto della maggioranza dei presenti.

Delibera sulle modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, in prima convocazione, e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione e il voto in entrambi i casi della maggioranza dei presenti.

Delibera anche ove ricorra quanto previsto al successivo Art. 32.

Deve essere convocata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere la votazione con scrutinio segreto.

Articolo 20 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Generale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 9 membri eletti dall'Assemblea Generale tra le persone fisiche associate o indicate dagli Enti associati, con almeno i 2/3 delle cariche riservate agli Associati Ordinari.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza di preferenze e, a parità di preferenze, con precedenza di anzianità di età.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, può essere rieletto e, **entro quindici giorni dalla nomina**, provvede alla determinazione, al proprio interno, delle cariche sociali eleggendo nell'ordine:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Cassiere;
- e) L'Archivista;
- f) Il Provveditore.

La carica di Vicepresidente è incompatibile con la carica di cui al punto a) del presente articolo.

Gli Amministratori, **entro trenta giorni** dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS come previsto dal comma 6 Art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, **pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza**

Il Consiglio Direttivo si tiene ogni volta che è ritenuto necessario dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e deve essere convocato almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con le modalità di cui all'art. 16, comma 7, del presente Statuto.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con facoltà di voto palese.

Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale.

In particolare, tra le altre competenze:

- Amministra l'Associazione;
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
- Delibera l'ammissione all'Associazione accogliendo o rigettando le domande degli aspiranti Soci;
- Delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- Nomina il Direttore Artistico, il Maestro di Musica, i Direttori di Formazione, i Responsabili di Formazione, il Responsabile della Scuola di Musica, i Docenti della Scuola di Musica, il Capo Banda ed i Ruoli di Supporto.
- Può nominare uno o più incaricati cui spettano le mansioni di cui al successivo art. 39;
- Fissa l'importo della quota associativa annuale e di quella, eventuale, straordinaria, anche differenziate per tipologia di Associato.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

In caso di dimissioni, morte, revoca dell'incarico o altro, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione seguendo la graduatoria dei Consiglieri non eletti. In mancanza indirà elezioni suppletive. Il mandato dei nuovi consiglieri scadrà comunque alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

Il Consiglio Direttivo determina le cariche al suo interno con voto segreto, salva la facoltà del voto palese, a maggioranza di preferenze; a parità di preferenze fra i candidati, verrà eletto il più anziano di età.

Articolo 21 – Cariche Sociali e loro attribuzioni

Le cariche sociali previste dall'Associazione e le loro attribuzioni sono le seguenti:

a) Presidente.

- Rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, convoca l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- Convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, ne applica le decisioni prese riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta e vigila sulla applicazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- Autorizza il Provveditore a concedere in uso a persone estranee e ai Componenti della Associazione, quanto di pertinenza della Associazione stessa.

b) Vicepresidente.

- Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

c) Segretario.

- Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- Tiene l'elenco, degli Associati e dei Volontari;
- Tiene la corrispondenza dell'Associazione.

d) Tesoriere

- Ha la responsabilità della tenuta della contabilità, della redazione dei Bilanci e della relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale.

e) Archivist.

- Ha la responsabilità di curare e riordinare l'Archivio Musicale, collaborando con il Provveditore per la tenuta dell'inventario medesimo;
- Provvede, assieme al Maestro di Musica, per le parti mancanti, e tiene aggiornato il registro delle presenze.

f) Provveditore.

- Cura la tenuta del Registro degli inventari e ad esso è affidata la custodia di tutti i beni della Associazione compreso il patrimonio strumentale e, in collaborazione con l'Archivista, l'Archivio Musicale.
- E' vietato al Provveditore, senza preventiva autorizzazione del Presidente, di concedere in uso ai componenti della Associazione ed a persone estranee, i beni della Associazione. Tali concessioni in uso, la consegna a terzi per riparazioni o altro e le restituzioni dovranno essere annotate nel Registro degli Inventari;
- Accerta i bisogni dell'Associazione per lo svolgimento dell'attività corrente e dispone, entro i limiti di autonomia fissati dal Consiglio Direttivo, per soddisfare tali necessità.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 22 – Incarichi Sociali e loro attribuzioni

Il Consiglio Direttivo può disporre per l'assegnazione e la nomina dei seguenti incarichi sociali le cui attribuzioni sono ordinate anche da apposito Regolamento:

a) Direttore Artistico.

- Sovrintende ed è responsabile di tutta l'attività artistica dell'Associazione.
- Propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Maestro di Musica e/o con gli insegnanti della Scuola di Musica, l'acquisizione del materiale musicale, strumentale e vario, ritenuto necessario e idoneo all'attività della Associazione.
- Propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Maestro di Musica, o il Direttore di Formazione interessato, e la Commissione Artistica, il repertorio musicale consono alle manifestazioni a cui parteciperanno le Formazioni Musicali.
- Fornisce, se richiesto dal Consiglio Direttivo, parere consultivo non vincolante in merito all'attività della Associazione.

b) Commissione Artistica

- Propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore Artistico e il Maestro di Musica, o il Direttore di Formazione interessato, il repertorio musicale da eseguire nelle esibizioni delle Formazioni Musicali.

c) Maestro di Musica

- Dirige tutte o parte delle Formazioni Musicali, tiene regolari prove settimanali ed è responsabile della attività artistica delle stesse.
- Stabilisce prove straordinarie, sentito il Presidente della Associazione.
- Partecipa e guida tutte le attività principali delle Formazioni Musicali.
- Propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore Artistico, l'acquisizione del materiale musicale, strumentale e vario, ritenuto necessario e idoneo all'attività della Associazione.
- Propone al Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore Artistico e la Commissione Artistica, il repertorio musicale da eseguire nelle esibizioni delle Formazioni Musicali da lui dirette.
- Valuta le capacità tecniche dei musicisti ed assegna le parti per ottenere la migliore esecuzione dei brani.
- Provvede, assieme all'Archivista, per le parti mancanti o per adeguare quelle esistenti.
- In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Capo Banda; per attività inerenti la Scuola di Musica viene sostituito da uno degli insegnanti della medesima.
- Fornisce, se richiesto dal Consiglio Direttivo, parere consultivo non vincolante in merito all'attività della Associazione.

d) Responsabile Scuola di Musica.

- Sovrintende ed è responsabile della Scuola di Musica per la quale può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati nominati dal Consiglio Direttivo.

e) Capo Banda.

- Sostituisce il Maestro di Musica o il Direttore di Formazione in caso di sua assenza o impedimento.

f) Responsabile di Formazione.

g) Direttore di Formazione.

- Ha tutte le attribuzioni del Maestro di Musica relativamente alle Formazioni Musicali dirette.

h) Ruoli di Supporto.

Tutti gli incarichi sociali, salva la facoltà dello scrutinio palese, vengono determinati a scrutinio segreto a maggioranza di preferenze; a parità di preferenze fra i candidati, verrà eletto il più anziano di età.

Articolo 23 – Organo di Controllo

L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, non costituisce modifica allo statuto sociale.

Articolo 24 – Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei Volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il registro degli incaricati di cui all'art. 39 tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative, se previste;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche anche commerciali, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore

- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Articolo 26 – I Beni

I beni dell'associazione sono elencati nel Registro degli Inventari, di cui è parte l'Archivio Musicale conservato dall'Archivista, che è depositato presso la sede dell'associazione ed è tenuto dal Provveditore.

Articolo 27 – Utilizzo del Patrimonio

L'associazione utilizza il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 28 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 Dicembre. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 30 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 31 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 32 – Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, dell'associazione, deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo, gli strumenti, le partiture e tutte le attrezzature di proprietà dell'Associazione, dovranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro tempore di Foiano della Chiana in attesa di attribuirli, entro 12 mesi, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro corpo bandistico (ETS) nel frattempo costituitosi o ad altro E.T.S. operante nel territorio comunale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17 e succ. mod.

Il Consiglio Direttivo in carica fornisce indicazioni in merito alla scelta dell'ente beneficiario.

Articolo 33 – Corpo Musicale

Il Corpo Musicale è formato dagli Associati Ordinari.

Esso si identifica nella Banda Musicale 'Società Filarmonica "P. Mascagni"' ed in ogni altro gruppo che nasca al suo interno per il raggiungimento delle finalità della Associazione.

L'attività del Corpo Musicale è ordinata da apposito Regolamento.

Articolo 34 – Attività del Corpo Musicale

L'attività ordinaria del Corpo Musicale prevede l'effettuazione di servizi riferentisi a:

- a) Feste Nazionali e solennità civili fissate dalla legge;
- b) Solennità relative ad interventi di Autorità Nazionali, Regionali o Locali;
- c) Festività Religiose e di tradizione popolare.

L'attività straordinaria del Corpo Musicale, previa adeguata preparazione tecnico-artistica ed in armonia con gli scopi che hanno dato origine alla Associazione, prevede servizi pubblici a leggio, di parata e/o altro, anche richiesti da terzi, in periodi da stabilire da parte del Consiglio Direttivo

Articolo 35 – Documenti in visione

Nella Sala delle prove devono poter essere consultati:

- Copia dello Statuto;
- Copia del Regolamento.

Articolo 36 – Bandiera

L'Associazione possiede una propria Bandiera e la reca seco ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 37 – Decesso degli Associati

In caso di decesso, l'Associazione deve:

- effettuare servizio funebre con Bandiera a lutto e mettere a disposizione la Sala della Musica come camera ardente per musicanti, ex musicanti ed allievi, fatto salvo il diverso parere dei familiari;
- tributare segni di affetto e riconoscenza in forma ufficiale.

Articolo 38 – Scuola di Musica

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più insegnanti per lo svolgimento della Scuola di Musica.

Tutti gli allievi della Scuola di Musica, non ancora Associati Ordinari, sono Associati che costituiscono il Settore Giovanile.

Si considerano allievi della Scuola di Musica anche gli Associati di cui all'art. 33.

L'attività della Scuola di Musica è ordinata da apposito Regolamento.

Articolo 39 – Organico

L'Associazione può disporre di uno o più incaricati per svolgere le mansioni di volta in volta loro assegnate dal Consiglio Direttivo che li nomina quali Associati Ordinari.

Articolo 40 – Poteri disciplinari

Il Presidente ha il potere di richiamare gli Associati che si rendessero indisciplinati.

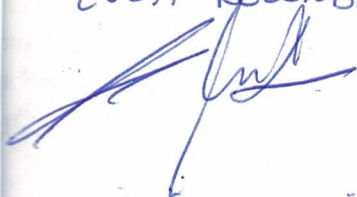
Articolo 41 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e in quanto compatibili le norme del Codice Civile.

Articolo 42 – Norma transitoria

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

LUCA RECONDIZI



DAPNE CASTELLAN

Dapne Castellani

DANIELE LAROSTA



GABRIELE BAINI



SARA CHINOLI

Sara Chinoli

FANTOZZI FRANCESCO

Fantozzi Francesco